



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere, relatore
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Primo Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 26 marzo 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

VISTA la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016";

VISTA la propria deliberazione n. 100 del 28 maggio 2025 con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025 e, in particolare, il punto 2.3. "I controlli sugli organismi partecipati", che prevede di effettuare le verifiche sull'attuazione dei percorsi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, su un campione di enti - scelti nella fascia demografica più elevata - che hanno approvato il piano di razionalizzazione periodica entro il 31/12/2024;

VISTA l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTA la Relazione di deferimento del Magistrato istruttore (prot. n. 1034 del 04/03/2026) sul Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie approvato dal Comune di Montecatini Terme (PT) con deliberazione consiliare n. 175 del 22/12/2025 e sullo stato di attuazione del Piano precedente, nonché le controdeduzioni dell'ente (prot. n. 1146 del 16/03/2026);

VISTA l'ordinanza n. 6/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il Relatore, Cons. Giampiero Maria Gallo;

Uditi, per il Comune di Montecatini Terme la Dott.ssa Garbati Francesca, dirigente dell'Area Amministrativa - Settore Finanziario e De Servi Costanza, funzionario dell'ufficio società partecipate.

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Montecatini Terme (PT) ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 175 del 22/12/2025, il Piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 (Piano 2025). È stato dunque rispettato il termine di legge previsto dall'art. 20, comma 4, del TUSP, come pure risultano assolti gli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013. Il Piano è stato trasmesso a questa Sezione in data 14 gennaio 2026 (prot. n. 159/2026).

Ai fini della approvazione della deliberazione n. 175/2025 risultano acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000 (all. "B" e "C"); il parere del Collegio dei Revisori reso con verbale n. 51 del 19/12/2025 (allegato "D"); dalla parte introduttiva della delibera viene altresì dato atto dei pareri positivi resi in data 19/12/2026 da parte della Commissione Consiliare di Controllo sulle Attività delle Società Partecipate e della Commissione Consiliare Sviluppo Economico.

Oltre ai già citati allegati, fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione anche l'allegato A "Schede di rilevazione e relazione sullo stato di attuazione - Dati relativi all'anno 2024" e l'allegato D contenente l'"appendice per affidamento in house della gestione in concessione della sosta a pagamento e servizi accessori sul territorio di Montecatini Terme ai sensi artt. 17 e 30 Dlgs n. 201/2022".

Quest'ultimo allegato ha considerato, come previsto dalla normativa, esclusivamente i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house che, nel caso del Comune di Montecatini Terme, è rappresentato dal solo servizio di gestione in concessione della sosta a pagamento e servizi accessori affidato alla società Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.a. La ricognizione degli altri servizi pubblici locali, non di rilevanza economica o non affidati a società in house, è avvenuta con Delibera del Consiglio comunale n. 174 del 22 dicembre 2025.

Gli atti, approvati con delibera consiliare, sono quindi espressione dell'organo che, nel rispetto delle regole organizzative interne, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'Ente al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

La ricognizione e l'esame dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024 sono stati svolti utilizzando il modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze, a seguito della sottoscrizione, il 25 maggio 2016, del protocollo d'intesa tra il MEF e la Corte dei conti (d'ora in avanti definite anche "schede MEF"). Si tratta dello schema tipo elaborato, sulla base degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emessi dal MEF, per gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche previsti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del d.lgs. n.175/2016 - TUSP) e per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del d.l. n. 90 del 2014), da effettuare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro.

Il Piano di revisione ordinaria 2025 si conclude per due delle quattro società oggetto della ricognizione con una valutazione di "mantenimento (i.e. senza interventi di razionalizzazione)", mentre per le restanti due società: i) viene autorizzato il mantenimento delle partecipazioni in Società per l'Edilizia Sociale Pistoiese Scrl prevedendo la prosecuzione degli interventi di razionalizzazione in termini di contenimento dei costi; ii) viene confermata la prosecuzione della procedura concorsuale per la società Terme di Montecatini S.p.a.

Riepilogando:

Società	Partecipazione al 31/12/2024	Esito ricognizione Piano 2025
Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.a.	100%	Mantenimento
Società Pistoiese per l'Edilizia Sociale S.c.r.l.	2,34%	Mantenimento con interventi di contenimento dei costi
Terme di Montecatini S.p.a.	32,88%	Società soggetta a procedura concorsuale
Toscana Energia S.p.a.	0,0549%	Mantenimento

L'esame svolto dal M.I. sugli atti richiamati nonché sulla documentazione reperita sul sito istituzionale dell'Ente e delle società partecipate e sulle ulteriori integrazioni fornite dall'Ente in fase istruttoria a seguito degli approfondimenti richiesti (nota Sez. 475 del 27/01/2026 e nota di risposta del 6/2/2026 prot. Sez. 704), ha evidenziato una situazione complessiva di parziale conformità al dettato normativo, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Le conclusioni dell'esame istruttorio sono state rappresentate all'Ente nella relazione conclusiva del M.I., trasmessa (nota Sez. 1034 del 04/03/2026) al fine di instaurare il corretto contraddittorio prima del vaglio collegiale nell'odierna adunanza. L'Ente ha inviato le proprie controdeduzioni con nota prot. n. 1146 del 16/03/2026 e ha partecipato all'Adunanza pubblica nelle persone della Dott.ssa Garbati Francesca, dirigente dell'Area Amministrativa - Settore Finanziario e della Sig.ra De Servi Costanza, funzionario dell'ufficio società partecipate, giusta delega del Sindaco Prot. Sez. n. 1147 del 16 marzo 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*), che costituisce il quadro regolatorio organico della materia, il legislatore si è mosso nella direzione di aumentare la trasparenza del settore, ridurre il numero delle partecipazioni pubbliche e contenerne la relativa spesa.

Una prima ricognizione delle partecipazioni pubbliche è disciplinata dall’art. 24 al fine di una revisione complessiva del perimetro degli organismi societari detenuti direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche. Essa costituisce, per gli enti territoriali, un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

L’art. 20, comma 1 del TUSP, affianca a tale verifica un analogo monitoraggio con carattere sistematico e pone in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di adottare annualmente un provvedimento avente ad oggetto l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette. Ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo art. 20, il provvedimento di revisione deve essere accompagnato da un piano volto alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni detenute. I provvedimenti di revisione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno, avendo riguardo alla situazione delle partecipazioni esistente al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo la tempistica declinata dal comma 11 dell’art. 26 del TUSP, ai sensi del quale *“alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*

Il combinato disposto degli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, del TUSP (espressamente richiamato dall’art. 20 comma 1) fissa i parametri normativi in forza dei quali agli enti pubblici soci è imposto l’obbligo di adottare misure di riorganizzazione delle partecipazioni societarie.

Precondizione per il permanere dell’ente pubblico nella compagine societaria è la verifica positiva circa il duplice requisito di cui all’art. 4 del TUSP della stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente nonché della riconducibilità delle attività sociali alle ipotesi enumerate dall’art. 4, co. 2 del TUSP. La decisione relativa al mantenimento, con o senza interventi, delle partecipazioni pubbliche, deve essere supportata, quindi, da una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, sul piano della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4 co.1 TUSP (c.d. «vincolo di scopo pubblico»), nonché con riferimento al tipo di attività svolta dalla stessa, che deve essere suscumbibile in una delle tipologie elencate all’art. 4 co. 2: produzione di un servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA, realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un servizio d’interesse generale, attraverso un contratto di partenariato, autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, servizi di committenza (c.d. «vincolo di attività»). Sono altresì ammesse le ulteriori attività specificamente indicate ai commi da 3 a 9-quater del medesimo art. 4. A giustificazione del mantenimento della partecipazione societaria, infine, deve essere accertata, ai sensi dell’art. 5 del TUSP, la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, nonché la convenienza economica e la sostenibilità

finanziaria per il socio pubblico rispetto ad altre soluzioni percorribili (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2022).

Verificato il rispetto del vincolo di scopo e del vincolo di attività, la scelta di mantenimento delle partecipazioni, con o senza interventi di razionalizzazione, è determinata dalla sussistenza o meno degli altri fattori di criticità elencati all'art. 20 co. 2 TUSP:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

La Sezione ha avuto modo di precisare, anche di recente, che *l'assenza dei vincoli di scopo e di attività (art. 4 comma 1 e 2 del TUSP) rende la partecipazione, in ogni caso, non mantenibile mentre la presenza dei restanti fattori di criticità (art. 20 comma 2 del TUSP) non impone necessariamente l'opzione della dismissione, quanto l'adozione di un programma di razionalizzazione, coerente al parametro o indicatore di criticità riscontrato, ai fini di un auspicato superamento di quest'ultima, oppure può consentire, se adeguatamente motivato, anche il mantenimento della partecipazione* (da ultimo, SRC Toscana, delib. n. 18/2025/VSG).

L'art. 20, comma 4 del TUSP prevede, inoltre, l'obbligo di approvazione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo - di una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti.

Quest'ultima, insieme alla relazione del piano di revisione ordinaria, deve essere trasmessa alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Con riguardo alla competenza relativa all'approvazione dei piani di revisione, in assenza di puntuali prescrizioni normative, la Sezione ritiene che, negli enti locali, l'organo deputato sia il Consiglio Comunale, in quanto organo di indirizzo e controllo e che, in relazione alla proposta di delibera di approvazione del Piano, sia opportuno acquisire, oltre ai pareri prescritti dall'art. 49 TUEL, anche quello del collegio dei revisori, circa la conformità della ricognizione effettuata alle prescrizioni del TUSP. Quest'ultimo parere non è previsto dal TUEL in termini di obbligatorietà; tuttavia, la sua acquisizione assume rilievo in considerazione dei possibili riflessi che le determinazioni in materia di partecipazioni societarie possono avere sull'evoluzione della situazione finanziaria dell'ente (in tal senso anche Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 27/2021/VSG).

La trasmissione dei piani alla Corte dei conti non assolve mere finalità conoscitive, ma è funzionale allo svolgimento di *"una forma di controllo successivo di legittimità-regolarità"*, finalizzata a verificare la conformità del piano, e dei conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni di cui all'art. 20 del TUSP

(delib. n. 19/SSRRCO/2020/REF), nella prospettiva di stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (delib. n. 29/SEZAUT/2019/FRG) e fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'onere di segnalare possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (cfr. art. 52 c.g.c.). Inoltre, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2021, ha precisato che *“nel caso degli enti locali, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (ad esempio, protratti risultati economici negativi o necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex articolo 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP) potrebbero essere “suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 148 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'articolo 1, commi, 3 e 7, del D.L. n. 174 del 2012”*.

L'obbligo di ricognizione periodica è rafforzato da appositi meccanismi sanzionatori. Più in dettaglio, l'art. 20, comma 7, del TUSP, prevede che gli enti locali inadempienti sono soggetti alle misure previste in sede di revisione straordinaria ex art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9, nonché a sanzioni pecuniarie da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, *“salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.”*

La cornice normativa di riferimento in cui si inquadra la presente attività di controllo si completa con alcune disposizioni contenute nel d.lgs. n. 201 del 2022 (*“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*). Viene in rilievo, precisamente, l'art. 17, comma 5 (in combinato disposto con l'art. 30, comma 2), ai sensi del quale è posto a carico dell'ente locale partecipante l'obbligo di dare conto, nella ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute *“delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*. L'esigenza di una verifica periodica sulla gestione dei servizi pubblici offerti sul territorio si estende anche ai servizi locali affidati al di fuori dell'*in house*, con riferimento ai quali l'art. 30, co. 1 e 2, richiede un'apposita relazione ricognitiva della situazione gestionale, aggiornata ogni anno contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Il rilievo dell'attività volta al costante monitoraggio delle partecipazioni societarie in vista dell'adozione dei provvedimenti annuali di ricognizione richiesti dal legislatore, è particolarmente evidenziato dalla Sezione delle autonomie che ha definito tale adempimento *“l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione”* (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR).

Il tema è centrale anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, come emerge dal Documento di finanza pubblica 2025 e da ultimo dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, trasmesso alle Camere il 2 ottobre 2025. Entrambi i documenti, infatti, in linea con i contenuti del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, hanno ribadito l'esigenza di adottare misure idonee a garantire e rafforzare l'attuazione del quadro giuridico previsto dal TUSP, nell'ottica di favorire la dismissione delle imprese pubbliche non efficienti o non coerenti con le finalità istituzionali degli enti.

2. Sotto un profilo sostanziale, il Collegio, prima di procedere all'esame delle singole partecipazioni societarie, rileva alcuni profili di criticità di carattere generale che, quindi, trasversalmente hanno interessato tutte o quasi le società oggetto di ricognizione.

2.1. Assenza della Relazione tecnica e della valutazione finale delle partecipazioni societarie detenute (art. 20, comma 2 TUSP)

Sotto il profilo formale, come già osservato dal M.I. nella relazione conclusiva, si rileva che nel Piano 2025 del Comune di Montecatini Terme risulta assente la Relazione tecnica, prevista dal comma 2 dell'art. 20.

L'assenza del contenuto della Relazione tecnica non può infatti ritenersi colmata dagli elementi forniti nelle schede di rilevazione MEF, atteso che la forma schematica e sintetica delle stesse, mal si presta alla necessità di approfondire con adeguata analiticità la situazione delle singole società (in tal senso, anche Sezione contr. Marche, deliberazione n. 12/2025/VSG, Sez. controllo Lombardia 315/2025/VSG).

Il documento previsto dal comma 2 dell'art. 20 dovrebbe costituire lo strumento funzionale a ricostruire le valutazioni giuridiche ed economiche poste alla base degli esiti dell'attività di revisione formalizzati nel Piano. Più precisamente, la relazione tecnica dovrebbe delineare un quadro analitico per ciascuna società, offrendo non solo i principali dati inerenti all'attività svolta, alla sua organizzazione e al suo andamento economico, ma anche un'analisi critica degli eventuali fattori di rischio per il suo equilibrio finanziario e per gli eventuali riflessi prospettici sugli equilibri dell'ente partecipante.

In fase istruttoria l'Ente ha precisato che *"Per la società SPES scrl, l'unica società per la quale è stato deliberato il mantenimento con misure di razionalizzazione, è stata compilata la relazione, con l'utilizzo dell'apposita scheda "Relazione sullo stato di attuazione" - punto 4 dell'allegato A della delibera consiliare n. 175/2025 - messa a disposizione dal MEF all'interno delle "Schede attuazione piano di razionalizzazione". Le altre società non rientrano nelle fattispecie previste dall'art.20, comma 2, per le quali non occorre l'apposita relazione tecnica di corredo ai piani di razionalizzazione"*.

Il Comune di Montecatini Terme con nota 1146 del 16/03/2026 ha precisato che *"La ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024 è stata predisposta tenendo in considerazione tutta l'attività propedeutica che viene svolta nel corso dell'anno per valutare l'andamento economico e la tenuta degli equilibri economico-finanziari delle partecipazioni detenute, attraverso le relazioni tecniche di accompagnamento all'approvazione dei budget finanziari e dei rendiconti societari, ed in particolare mediante l'approvazione del Documento riepilogativo di valutazione della Governance di tutti gli organismi partecipati ai sensi dell'art.17, comma 3, del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera consiliare n.5 del 25/1/2013 e successive modifiche."*

La mancanza della Relazione tecnica ha reso altresì la ricognizione non pienamente soddisfacente sotto il profilo del corredo motivazionale relativo all'esito valutativo sottostante. Nelle singole schede, infatti, l'assenza dei profili di criticità indicati dall'art. 20, comma 2 TUSP e, conseguentemente, la valutazione in termini di "mantenimento senza interventi" vengono asserite senza che siano forniti dettagli analitici e specifici, relativi, in particolare, ai principali fattori di costo, alla convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante il ricorso allo strumento societario, alla sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'Ente. Elementi informativi che assumono rilievo anche nell'ottica di consentire alla Corte dei conti, quale organo di controllo esterno, di valutare la conformità del piano alla normativa vigente e agli indirizzi interpretativi consolidati.

A seguito di tale rilievo effettuato in sede istruttoria, l'Ente, con nota 1146 del 16/03/2026, ha trasmesso alla Sezione la Deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 2 ottobre 2025, avente ad

oggetto "Regolamento dei controlli interni – art.17, comma 3. Documento riepilogativo degli organismi partecipati.". In tale sede per le società Montecatini Parcheggi & Sviluppo S.p.a., Terme di Montecatini S.p.a., Toscana Energia S.p.a. e SPES S.c.r.l. è stata effettuata una ricognizione complessiva con particolare riferimento ai bilanci societari al 31/12/2024 di tutti gli organismi partecipati dall'Ente, anche in modo indiretto, e viene svolta una dettagliata analisi dell'andamento delle grandezze economiche ivi indicate, un esame degli indicatori economici e di equilibrio finanziario e delle motivazioni di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Sulla base di tali dati viene conclusivamente dato un giudizio di solidità economica delle società partecipate dall'Ente.

L'articolo 17, comma 3 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Montecatini Terme, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25 gennaio 2013, prevede infatti che "La struttura preposta al controllo (ndr sulle società partecipate non quotate), avvalendosi eventualmente di operatori esterni specializzati, redige annualmente un documento riepilogativo contenente, per ciascuna partecipazione, un report di valutazione sulla governance, sul grado di efficienza riscontrato dall'analisi economica e finanziaria della società e sull'efficacia tramite l'analisi dei contratti di servizio e dalla carta dei servizi in essere."

A giudizio della Sezione il contenuto della Delibera n. 277/2025 corrisponde a ciò che dovrebbe rappresentare la Relazione Tecnica allegata al Piano soddisfacendo altresì, il contenuto della stessa, anche l'analisi dei costi di funzionamento, prodromica alle valutazioni di competenza ex art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, di cui in fase istruttoria il M.I. ne aveva segnalato l'assenza.

Inoltre, sempre all'interno della Delibera 277/2025 sono elencate sia le partecipazioni dirette e indirette in soggetti aventi la natura di società, sia le partecipazioni obbligatorie o disciplinate dal capo V del titolo II del D.lgs. 267/2000, sia Partecipazioni ad associazioni con quota associativa (punto 2.3 della nota di deferimento).

Il Collegio - preso atto che il Comune di Montecatini Terme, in conformità al proprio regolamento sui controlli interni, è solito approvare con un distinto atto di Giunta un documento contenente un'analisi economica delle partecipazioni detenute - invita l'Ente a inserire formalmente tali considerazioni all'interno della prevista Relazione Tecnica da allegare al Piano in modo che quest'ultima possa rappresentare l'occasione di sintesi di tutte le attività svolte dall'Ente in tema di controllo sulle società partecipate.

3. Osservazioni specifiche sulle singole società.

3.1 Montecatini Parcheggi & Sviluppo S.p.a. (socio unico)

La società "Montecatini Parcheggi & Sviluppo S.p.A. - a socio unico", il cui intero capitale sociale è detenuto dal Comune di Montecatini Terme, è stata costituita nel settembre 2002 con la denominazione sociale di Montecatini Parcheggi S.r.l., successivamente, con atto del 30 settembre 2004, la denominazione è stata modificata in Montecatini Parcheggi S.p.A per poi trasformarsi con atto del 16 febbraio 2010 in Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la società ha per oggetto sociale esclusivo "lo svolgimento in regime c.d. di "in house providing" di attività nel settore dei parcheggi connesse e finalizzate alla realizzazione di servizi pubblici ivi compresa la realizzazione di impianti funzionali ai servizi medesimi per il perseguimento delle finalità istituzionali del socio è individuato prioritariamente nella gestione e valorizzazione del patrimonio urbano (in particolare, gestione e realizzazione di aree urbane, costruzione e gestione di immobili di proprietà del Comune, costruzione, manutenzione e gestione delle reti)".

Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A. è correttamente qualificata nel Piano 2025 come società *in house*, rispondendo ai requisiti previsti per legge dall'art. 4, co. 4 e dall'art. 16 TUSP. In quanto società a controllo pubblico è altresì assoggettata ai vincoli e agli obblighi specifici previsti per tali società (tra cui quelli previsti agli artt. 6, 11,19 e 26 TUSP).

L'Ente ad esito dell'analisi sulle partecipazioni societarie al 31/12/2024 ha espresso per Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A. una valutazione finale di "mantenimento senza interventi (ndr di razionalizzazione)".

Con riferimento alle condizioni elencate all'art. 20, comma 2, TUSP, la cui sussistenza comporta la necessità di adottare idonei provvedimenti di razionalizzazione da parte dell'ente partecipante, il M.I., a conclusione dell'esame istruttorio, ritiene di dover segnalare gli aspetti di seguito dettagliati.

3.1.1 Rispetto del limite del risultato di esercizio negativo (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP)

La società Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A., dopo aver conseguito un risultato di esercizio negativo nel 2020 e nel 2021, nel triennio successivo ha sempre conseguito un utile di esercizio (16.283 euro nel 2022, 17.356 euro nel 2023 e 78 euro nel 2024). Pur non rientrando nella casistica prevista dall'art. 20, comma 2, lett. e) del TUSP, poiché non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, il Magistrato Istruttore in fase istruttoria ha rilevato come, sia dalla Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2024 che dagli approfondimenti richiesti all'Ente in fase istruttoria, dal 1° gennaio 2022 è in essere un nuovo contratto di servizio che lega l'Ente alla società.

Il cambiamento avvenuto nei rapporti finanziari che legano la società all'Ente non risulta tuttavia adeguatamente motivato e analizzato né all'interno dei vari piani di razionalizzazione che si sono succeduti dal 2022 ad oggi, né è rinvenibile all'interno della delibera di giunta n. 250 del 10/11/2021 di indirizzo al rinnovo del contratto con la Montecatini Parcheggi & Servizi SPA. Non è stato infatti rinvenuto negli atti in possesso della Sezione un raffronto dei proventi complessivi per l'Ente tra vecchia e nuova modalità di calcolo del canone che, stabilita in via principale a causa della contingenza dovuta all'emergenza pandemica, si dovrebbe protrarre per tutta la durata della concessione pari a 5+5 anni.

Come anche specificato dall'Ente, l'art.13, comma 4, del vigente contratto di servizio prevede una quota fissa di canone pari a 250.000 euro annui da versare entro il 30/6 di ogni anno e una quota variabile pari al 90% della differenza tra ricavi e costi (al netto del canone stesso), come risultante dal bilancio regolarmente approvato. Il primo acconto del canone parte variabile risultante dalla differenza tra ricavi e costi al 30/9, deve essere versato entro il 31/12 dello stesso anno, il saldo/conguaglio entro il 30/6 dell'anno successivo e comunque dopo aver approvato il bilancio.

Tale aspetto è stato approfondito dall'Ente sia con nota prot. 786/2026 che con nota prot. 1146/2026 con la quale sono state inviate alla Sezione: *i)* la Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 10 novembre 2021 contenente la Relazione per l'affidamento del servizio pubblico locale per la gestione in concessione della sosta a pagamento, e servizi accessori, sul territorio del Comune di Montecatini Terme *ii)* Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 30 novembre 2021 di Affidamento *in house* alla società Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.a. del servizio pubblico locale per la gestione in concessione della sosta a pagamento, e servizi accessori, sul territorio di Montecatini Terme *iii)* un raffronto tra i dati di bilancio del triennio 2022-2024 e quelli relativi al bilancio 2019 dove viene illustrato il totale corrisposto al Comune dalla società a titolo di canone concessione e a titolo di Tari e Cosap.

Dai dati riportati dall'Ente a fronte di un valore della produzione pari a 1.382.682,00 euro, il canone di concessione corrisposto dalla società al Comune nel 2019 (anno pre-Covid) è stato pari a 400.000 euro, mentre nel triennio 2022-2024 il valore della produzione e il canone di concessione sono stati in media rispettivamente di 1.272.697 euro e 375.352 euro. Tali dati *"hanno garantito all'ente una corresponsione del canone in linea con l'annualità 2019 (anno di raffronto prima della pandemia da COVID-19), nonostante i minori proventi incassati rispetto al 2019"*.

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti dall'Ente in sede istruttoria, dati che avrebbero dovuto esser indicati però già all'interno del Piano, e raccomanda il Comune ad analizzare dettagliatamente le modalità di calcolo per la corretta qualificazione del canone di concessione introducendo meccanismi premianti nell'ottica di una maggiore efficienza della società. Con il sistema attuale, infatti, a parità di valore della produzione, una società con maggior costi di gestione porterebbe ad una minor corresponsione di importo a favore del Comune a titolo di canone di concessione, essendo questo calcolato in quota parte sulla differenza tra ricavi e costi.

L'Amministrazione in sede di adunanza pubblica si impegna a rivedere, alla scadenza della concessione prevista per fine 2026, le modalità di calcolo del canone di concessione che allo stato attuale era stato stabilito in una fase "emergenziale" dovuta al calo di flussi turistici e spostamenti complessivi a causa dell'emergenza Covid.

3.1.2 Contenimento dei costi di funzionamento, tra cui i costi del personale (art. 20, co. 2 lett. f)

Per la società Montecatini Parcheggi & Servizi nello stato di attuazione al Piano l'Ente comunica che non sono necessari indirizzi di contenimento dei costi. Tuttavia, dal sito dell'Ente, risulta che tali indirizzi sono stati impartiti anche per questa società con Deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 14/10/2025. La delibera, rimandando a quanto riportato all'interno della Sezione Operativa del DUP, afferma che, con riferimento sia alla Montecatini Parcheggi che alla società SPES, rappresenti un obiettivo operativo il perseguimento di una politica di contenimento dei costi del personale e di funzionamento.

Nonostante tale contenimento dei costi sia di funzionamento che di personale risulti evidente anche dal bilancio societario al 31/12/2024, occorre rilevare, tuttavia, che la decisione di non necessità di contenimento dei costi prospettata nel Piano 2025 non risulta supportata sotto il profilo motivazionale. Il documento, infatti, non contiene quegli elementi valutativi prospettati al punto 2.2 che, ad ogni modo, è stato possibile accertare in via d'ufficio.

Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'invio in fase istruttoria della già citata DGC n. 277 del 02/10/2025 dove tale analisi, sia dal lato dei costi che da quello dei ricavi.

Il Collegio invita l'Ente a ricomprendere anche tale analisi all'interno del Piano di razionalizzazione che dovrebbe rappresentare elemento di sintesi di tutti le analisi svolte sulle singole società oggetto del Piano stesso.

Si coglie inoltre l'occasione, dato quanto espresso al punto precedente, di rimarcare l'importanza di un continuo monitoraggio dei costi di gestione della società sia di funzionamento che di personale rappresentando i costi eccessivi un aspetto penalizzante il Comune in una duplice forma: da un lato diminuiscono le risorse a disposizione della società stessa per poter effettuare gli investimenti previsti e, al contempo, riducono il canone di concessione che la società deve versare all'Ente e che questo a sua volta utilizza per fare gli investimenti previsti dall'art. 7 comma 7 del Codice della Strada.

3.1.3 Assenza motivazione del mantenimento delle partecipazioni

Con riguardo al mantenimento delle partecipazioni, gli enti sono chiamati a indicare le motivazioni alla base delle decisioni di mantenimento delle società esplicitando le ragioni sociali ed economiche a supporto di tale scelta.

Si rappresenta che per la società Montecatini Parcheggio & Servizi Spa la motivazione di mantenimento non risulta esternata nel Piano, non essendo sufficiente l'assenza degli indicatori di criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Si rimanda sul punto a quanto già illustrato al punto 2.1

3.2 Società Pistoiese per l'Edilizia Sociale Srl - in breve SPES Srl (quota detenuta 2,34%)

SPES S.c.r.l. è una società a capitale totalmente pubblico, partecipata dai comuni della provincia di Pistoia. Il comune di Montecatini Terme detiene il 2,34% del capitale sociale. La società consortile è stata costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., senza scopo di lucro e con il fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5, comma 1, legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n. 77, nel Livello Ottimale di Esercizio di Pistoia (LODE Pistoiese). Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto ha lo scopo di svolgere le attività relative al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio dei Comuni destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo le previsioni dei contratti di servizio e degli atti stipulati con il L.O.D.E. Pistoiese e/o con i singoli Comuni che ne fanno parte.

Nella scheda MEF l'Ente qualifica la società come a "*controllo congiunto per effetto di norme statutarie*" e viene fatta rientrare nella categoria delle società "*in house*".

Il Comune riconduce l'attività svolta dalla società SPES s.c.r.l. all'art. 4, comma 2, lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni).

Il Magistrato Istruttore, ritenendo non corretta la qualificazione dell'attività societaria operata dall'ente socio (si veda in merito la Deliberazione n. 8/2024/VSG), ha chiesto in sede istruttoria chiarimenti al Comune, il quale ha comunicato che l'indicazione inserita nella scheda MEF "*trattasi di mero errore materiale nella scelta dell'attività della società. L'attività corretta è "produzione di beni e servizi" ai sensi art. 4, comma 2, lett a)*".

Il Collegio prende atto della rettifica avvenuta in sede di Adunanza pubblica.

L'amministrazione comunale, anche in ragione del patrimonio netto negativo registrato nei bilanci 2018 e 2019 - per effetto della perdita di esercizio ed il verificarsi degli indicatori di crisi aziendale di cui all'art. 14 co. 2 TUSP - anche nel Piano 2025, in conformità ai Piani precedenti, ha deliberato il "*mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società*" e viene pertanto indicata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f).

Viene altresì precisato che è in corso un piano di ristrutturazione aziendale ai sensi ex art. 14 c.5 del dlgs.175/2016 di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n.167/2021 con la quale si dà atto di procedere alla copertura delle perdite e successiva ricapitalizzazione. In data 30/12/2021 l'assemblea dei soci della società, previa approvazione da parte di tutta la documentazione necessaria da parte dei Consigli comunali di tutta la compagine sociale, ha approvato il Piano di risanamento della società, l'aumento del capitale sociale ad 3.542.644,00 euro a pagamento di cui 2.342.644,00 euro destinato a copertura delle perdite. Per il Comune di Montecatini Terme la somma

necessaria alla copertura del disavanzo e all'aumento del capitale sociale è ammontata a 82.898,00 euro.

Nella scheda di aggiornamento sullo stato del Piano precedente, dedicato esclusivamente alla società SPES, viene altresì dettagliato che *“Al 31/12/2024 è stato realizzato: -approvazione piano di risanamento; -approvazione ricapitalizzazione societaria; -accordo con la Regione Toscana per la compensazione parziale del debito di 1,684 milioni di euro; -sottoscrizione del nuovo contratto di servizio; -recupero totale della continuità aziendale; -assenza squilibri patrimoniali ed economico finanziari a breve; -sostenibilità dei debiti; -Ristrutturazione aziendale impostata ed avviata; -controllo costi aziendali; -adozione del Budget previsionale; -vendita, alternativa alla mancata realizzazione dei progetti immobiliari “PINQUA” per insufficienza di risorse statali, al Comune di Pistoia dell'ex Area “Ricciarelli-Cerri” al prezzo di 1,450 mln di euro (contro il valore che era stato stimato in 1,6 ln di euro) che permetterà la realizzazione di un primo lotto di n.16 alloggi grazie al finanziamento a valere sui Fondi per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Grazie a tutti gli interventi messi in atto e nonostante la mancata realizzazione dei progetti immobiliari PINQUA e dalla vendita alternativa dell'area Ex Ricciarelli ad un prezzo ribassato, la società si trova in una situazione di sostanziale equilibrio economico, finanziario e patrimoniale con il pieno recupero della continuità aziendale e scongiurato la necessità di ricorso a nuove ricapitalizzazioni da parte dei soci Comuni.”*

Tutti questi aspetti non sono però sorretti all'interno del Piano da elementi a supporto degli stessi, carenza solo successivamente colmata con l'invio della DGC 277/2025.

Con riferimento alle condizioni elencate all'art. 20, comma 2, TUSP, la cui sussistenza comporta la necessità di adottare idonei provvedimenti di razionalizzazione da parte dell'ente partecipante, il M.I., a conclusione dell'esame istruttorio, ritiene di dover segnalare gli aspetti di seguito dettagliati.

3.2.1 Numero degli amministratori (art. 20, co. 2 lett. b e art. 11, co. 2 e 3 TUSP).

Il numero di amministratori al 31/12/2024 risulta inferiore al numero dei dipendenti, in conformità a quanto richiesto dalla legge. Tuttavia, rileva che la società si sia dotata di un organo di amministrazione collegiale (composto di 3 membri) in luogo dell'amministratore unico a cui “di norma” dovrebbe essere affidata la gestione delle società controllate, ai sensi dell'art. 11, comma 2 TUSP. In risposta agli approfondimenti istruttori, l'Ente ha inviato la risposta inviata dalla società in data 16 giugno 2021 alla richiesta di chiarimenti del MEF sulla composizione dell'organo amministrativo e dei relativi compensi, che richiama il verbale dell'assemblea dei soci del 26 maggio 2021, nella quale viene motivata la scelta di adottare una forma collegiale per l'amministrazione della società sia per la tipologia di attività svolta (poiché in rappresentanza di una pluralità di Comuni e poiché attività che richiede competenze sia tecniche che economiche) che per il periodo contingente che la società stava attraversando alla data dell'Assemblea (nel 2019 la società aveva infatti fatto registrare un'ingente perdita per effetto della quale il capitale sociale si era ridotto fino al minimo legale).

A supporto della correttezza di tale motivazione viene confermato che *“il MEF a seguito della risposta della società del 16/6/2021, non ha trasmesso ulteriori richieste di chiarimenti o elementi di valutazione”*.

L'Ente, come anche ribadito in sede di Adunanza pubblica, ha inteso tale mancata richiesta di ulteriori richieste da parte del MEF come assenso alla motivazione inserita in delibera.

Preso atto dei riscontri avuti in fase istruttoria, il M.I. ricorda come il rispetto dell'obbligo motivazionale rinforzato previsto dall'art. 11 co. 3 TUSP sia condizione imprescindibile per superare il *favor* del legislatore verso il governo monocratico delle società controllate. Pertanto, l'adempimento deve essere adeguatamente assolto, sia con riferimento alle ragioni di adeguatezza

organizzativa, le quali debbono essere analiticamente dimostrate, sia con riferimento alla esigenza di contenimento dei costi, che non appare comunque recessiva anche laddove ragioni di adeguatezza organizzativa rendono preferibile affidare il governo della società ad un organo collegiale.

Essendo inoltre presente nella motivazione addetta in fase istruttoria anche una causa "contingente", tale obbligo motivazionale deve essere rinnovato laddove tale causa contingente, come nel caso di specie, venga meno.

In merito al compenso spettante agli amministratori, l'Ente con nota prot. 1146, allegando altresì il bilancio 2013 e il bilancio 2024 della società SPES Scrl ha rilevato come mentre nel 2013 il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione fosse di 4.000 euro e quello dei suoi membri di 458,00 euro lordi mensili, tali importi nel 2024 sono stati rispettivamente di 3.200,00 e 367,00 euro lordi mensili. Tali dati, confermati anche dai bilancio societari 2013 e 2024 inviati alla sezione in fase istruttoria, sono stati confermati dal Comune di Montecatini Terme in sede di adunanza pubblica.

Si prende atto e si invita a riportare tali informazioni nel Piano e in fase di nomina del Cda.

3.2.2 Esercizio del controllo analogo congiunto

Per quanto concerne il requisito del controllo analogo congiunto, la Sezione ha esaminato le modalità di realizzazione concretamente impiegate dall'ente socio e la loro compatibilità con il TUSP, evidenziando che l'art. 16 dello Statuto societario individua, quali mezzi per l'esercizio del controllo analogo congiunto: l'Assemblea dei soci, la nomina degli Organi Sociali (come stabilita dallo Statuto e dai patti parasociali) e il Comitato di coordinamento. Quest'ultimo è disciplinato dallo stesso articolo 16 che ne disciplina la composizione (gli stessi componenti facenti parte del Comitato Esecutivo del L.O.D.E. Pistoiese), la funzione (sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società e i soci stessi, nonché di controllo sulla Società stessa circa l'andamento dell'amministrazione) e le modalità di funzionamento (delibera a maggioranza dei suoi membri). Per consentire l'esercizio del controllo sull'attività della società l'articolo 16 citato prevede, inoltre, che gli organi della Società trasmettano al Comitato di coordinamento i principali atti di programmazione e gestione tra cui : a) le proposte di piano industriale e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico; b) le proposte dei bilanci d'esercizio con la nota integrativa e le relazioni dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; c) la proposta di relazione di cui all'articolo 2409 ter, comma 2, appena depositata nella sede della Società; d) la versione preliminare di ogni atto dell'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione relativa a: compravendita beni immobili; stipula di contratti di leasing e di finanziamento; e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di coordinamento dei soci.

Viene in particolare precisato che la trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati "avviene prima della definitiva approvazione da parte degli Organi Sociali anche al fine di consentire ai Soci di assumere consapevolmente le relative determinazioni e di consentire il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo in precedenza approvati dallo stesso Comitato e dagli Organi Sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. In ogni caso, gli atti dell'Organo Amministrativo di cui alle precedenti lettere non possono essere perfezionati prima dell'acquisizione del consenso obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento dei soci."

Si ricorda che la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, sentenza del 10 settembre 2009, C-573/07 Sea) ha ritenuto "validi strumenti" per l'esercizio del "controllo analogo congiunto" organi come i Comitati tecnici o unitari in presenza delle seguenti condizioni: i) che ogni socio pubblico

abbia un proprio rappresentante nel Comitato; ii) che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità; iii) che vengano introdotti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del Consiglio di amministrazione, attraverso l'imposizione di indirizzi e prescrizioni, nonché la previsione di poteri consultivi preventivi.

In sede istruttoria erano emersi dubbi sulla composizione del Comitato di coordinamento che sembrava non soddisfare le predette condizioni, in considerazione del fatto che non tutti i Comuni soci di SPES hanno un proprio rappresentante all'interno del Comitato. L'art. 16 TUSP prevede che il controllo analogo congiunto possa essere acquisito anche attraverso appositi patti parasociali che assicurino forme di coordinamento e raccordo tra le diverse posizioni dei soci aderenti e di orientamento delle decisioni assembleari. La Corte di Giustizia ha sottolineato, a tal proposito (v. sentenza, 29 novembre 2012, C-182/11 e 183/11, Econord) che è necessario verificare, caso per caso, che la sottoscrizione di un patto parasociale da parte dei soci di minoranza "che conferisce loro il diritto di essere consultati, di nominare un membro del collegio sindacale e di designare un consigliere di amministrazione in accordo con gli altri enti interessati dal patto suddetto sia idonea a consentire a tali comuni di contribuire effettivamente al controllo".

Nel caso di specie, il comune di Montecatini Terme, in sede di controdeduzioni (nota prot. 786/2026) ha trasmesso il patto parasociale sottoscritto con gli altri soci pubblici per la disciplina dei rapporti tra i soci nonché la composizione e il funzionamento degli organi della società (art. 6 del patto) e le deliberazioni assembleari (artt. 7 e 8). La lettura delle previsioni pattizie ha fatto emergere dubbi, tuttavia, sulla fattiva partecipazione da parte di tutti i soci, anche quelli di minoranza, alla guida della società. L'art. 6.1. del patto, ad es., dispone che il Consiglio di amministrazione sia composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea su indicazione del LODE, mentre il Presidente viene nominato su indicazione del comune di Pistoia. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione ha posto in dubbio la sussistenza del presupposto del controllo analogo in ragione dell'assetto dei rapporti tra i vari soci che emerge dai Patti parasociali, evidenziando che la circostanza che il Comune di Pistoia detenga il 46.57 per cento del capitale sociale potrebbe non consentire un adeguato coinvolgimento dei soci di minoranza, come nel caso del Comune di Montecatini Terme, nell'ordinaria dinamica societaria.

L'ente ha rappresentato, a tal proposito, in sede di Adunanza pubblica, che "il coordinamento tra i soggetti aderenti alla società SPES avviene altresì in ambito politico coinvolgendo gli assessori al sociale dei comuni partecipanti," una forma, questa, che appare del tutto informale.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'ente e ribadisce l'importanza di assicurare - in coerenza con la scelta del modulo organizzativo individuato - un maggiore coinvolgimento dei soci di minoranza, al fine di consentire a tutti i comuni di contribuire effettivamente al controllo societario. Solo rispettando quanto esposto in precedenza (rappresentanza di tutti i soci nel Comitato, deliberazioni assunte con maggioranze formate per unità e poteri di controllo del comitato sull'azione del Cda) è possibile l'effettivo esercizio del controllo analogo congiunto con piena rappresentanza e capacità di espressione di voto da parte dei soci di minoranza.

3.2.3 Mancata indicazione dei contributi in conto esercizio

In fase istruttoria è inoltre emersa una anomala raffigurazione dei contributi in conto esercizio nel conto economico della società: tali contributi non vengono infatti raffigurati separatamente all'interno degli "altri ricavi" che compongono la voce A5), come previsto dall'art. 2425 che stabilisce che tale voce sia composta da "altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto

esercizio”, ma solo ricompresi nella voce “Altro”. Tale voce viene poi dettagliata solo all’interno della nota integrativa.

Nel caso della società SPES Scrl all’interno del Piano sono stati riportati contributi in conto esercizio di 253.941 euro per il 2024 e 222.053 per il 2023, tali dati corrispondono con quanto riportato all’interno della nota integrativa.

Al riguardo si rileva che l’Ente, pur riportando nella scheda MEF l’importo dei contributi in conto esercizio ricevuti dalla società, ha ommesso di dare adeguata illustrazione della natura di tali poste e delle motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione. Tali esigenze informative sono state rappresentate anche negli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche” elaborati dal MEF e dalla Corte dei conti.

L’Ente con la nota di risposta citata ha confermato i dati inseriti nel Piano e specificato che per entrambe le annualità tali contributi sono stati in parte corrisposti dal Gestore Servizi energetici e in parte si tratta di contributi in conto termico.

In sede di adunanza pubblica, l’Ente ha preso atto delle considerazioni del Magistrato Istruttore espresse in nota di deferimento e si è richiamato alle deduzioni offerte in sede istruttoria.

Il Collegio richiama l’attenzione sulla necessità che, nelle successive rilevazioni annuali, l’Ente provveda a valorizzare in modo corretto il campo relativo al fatturato e ai contributi in conto esercizio, ove sussistenti, avendo cura di illustrare altresì la natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione nella voce A5) “Altri ricavi e proventi”. Tali informazioni possono anche essere rese mediante un mero richiamo alle motivazioni esposte nelle note integrative dei bilanci di esercizio.

3.2.4 Contenimento dei costi di funzionamento, tra cui i costi del personale (art. 20, co. 2 lett. f)

Per la società SPES Scrl nello stato di attuazione al Piano l’Ente comunica che sono necessari indirizzi di contenimento dei costi. Tale orientamento è stato deliberato in ottemperanza al piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14 comma 4 del Dlgs. 175/2016, dal quale emerga costantemente nel tempo il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario delle attività svolte. Il monitoraggio e lo stato di attuazione del Piano di risanamento avrebbe quindi dovuto trovare ampio spazio all’interno del Piano 2025.

Tuttavia, né il Piano 2025 né la Relazione sullo stato di attuazione del Piano precedente contengono quegli elementi valutativi prospettati al punto 2.1.

Dal bilancio societario 2024 i costi di funzionamento, ivi compresi quelli di personale, risultano in crescita rispetto al precedente anno: i primi passano da 5,86 milioni del 2023 a 8,86 milioni nel 2024; il costo del personale passa da 1,14 milioni del 2023 a 1,22 milioni nel 2024.

In assenza di una analisi dettagliata dei costi che integri i dati di bilancio con un corredo informativo esplicativo delle dinamiche espansive della spesa (analisi che avrebbe dovuto trovare sede nell’apposita relazione tecnica), la verifica della scelta di adottare misure di razionalizzazione sul lato dei costi appare carente.

La Sezione, ritenendo come riferito nella parte generale della presente delibera che la tale carenza sia stata colmata con l’analisi svolta all’interno della DGC N° 277 del 02/10/2025, invita l’Ente a vigilare costantemente sullo stato di attuazione del Piano di risanamento nonché ad indirizzare e a monitorare gli eventuali aggiornamenti del piano stesso intervenendo tempestivamente in caso di

scostamento delle previsioni al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale programmato.

3.2.5 Partecipazioni indirette

Il Comune di Montecatini Terme, tramite la società SPES Scrl, detiene partecipazioni indirette in CHIANTI BANCA Credito Cooperativo e in BANCA ALTA TOSCANA Credito Cooperativo. Tali partecipazioni erano state acquisite da SPES Scrl negli anni 2007-2008, per accedere a mutui a tassi agevolati previsti a favore dei soci delle banche. Il Comune nel Piano 2025, in coerenza con quanto disposto nei precedenti piani, per entrambe le partecipazioni indirette ha deciso per la "razionalizzazione" delle partecipazioni societarie vincolando il loro mantenimento alla necessità da parte della società SPES "di motivare in modo rafforzato l'eventuale non convenienza economica della dismissione e (che) la banca consegua un risultato d'esercizio positivo".

Osserva il Collegio che tali partecipazioni indirette sono in società che svolgono attività analoga poiché per entrambe l'attività principale svolta è quella di "Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali". Pare quindi essere presente, a differenza di quanto esplicitato dall'Ente all'interno delle schede MEF, lo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società previsto dall'art. 20, comma 2, lett.c) del TUSP e per cui l'Ente dovrebbe provvedere a una razionalizzazione di tali società.

Occorre inoltre precisare che la scelta di mantenere le partecipazioni in CHIANTI BANCA Credito Cooperativo e in BANCA ALTA TOSCANA Credito Cooperativo, appare in contrasto con lo Statuto della società che all'art. 5 comma 2 prevede espressamente che questa "non potrà partecipare ad altre Società ed enti".

A fronte del controllo analogo congiunto di cui sono titolari gli enti soci ai sensi dell'art. 16 dello Statuto di SPES Scrl, osserva la Sezione che tale scelta non può esser fatta ricadere solo sul consiglio di amministrazione della società, ma dovrebbe rappresentare una decisione degli Enti soci, essendo tra l'altro gli enti stessi soggetti passivi del TUSP, potrebbero "imporre" tale scelta alla società considerando anche che, dall'analisi di altri Piani di razionalizzazione, la volontà di dismissione delle partecipazioni indirette parrebbe essere maggioritaria.

3.3 Terme di Montecatini S.p.a. (quota detenuta 32,88%)

La Società Terme di Montecatini S.p.a. è partecipata dal Comune per la quota del 32,88%. La Regione Toscana detiene la restante parte del capitale sociale, pari al 67,12%, e con Decreto n. 161 del 28/9/2018 ha escluso la società, ai sensi del comma 9, articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016 dall'ambito di applicazione dell'articolo 4 dello stesso. Tale Decreto è stato trasmesso alla Sezione, come previsto dall'ultimo alinea del comma 9, articolo 4 con nota prot. n. 6643 del 12 ottobre 2018 e viene motivato dagli interessi pubblici connessi alla società ed in particolare per l'ingente patrimonio immobiliare della stessa in cui sono presenti anche immobili di particolare pregio monumentale, storico ed artistico strumentali al mantenimento dell'attrattività turistica della città di Montecatini Terme.

La società Terme di Montecatini ha quale oggetto sociale la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerarie esistenti nell'ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari, quali la produzione e il commercio delle stesse e di tutti i prodotti derivati (art. 4 dello Statuto, reperito tramite Telemaco Infocamere).

Si tratta di società in liquidazione il cui percorso, già avviato sulla base del Piano operativo di razionalizzazione nel 2015, è stato confermato ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016, secondo

le modalità e i termini indicati nella deliberazione consiliare n. 57/2015. Nel Piano 2025 si conferma dunque il proseguimento della procedura di liquidazione, con le modalità e i termini già approvati.

Né il bilancio 2023 né il bilancio 2024 di Terme di Montecatini sono stati ancora approvati, ma nei due esercizi precedenti la società aveva riportato perdite particolarmente rilevanti (10,2 milioni di euro nel 2021 e 4,8 milioni euro nel 2022).

Le operazioni svolte dall'Ente al fine di dare attuazione alla procedura di liquidazione non sono state indicate nel documento all'interno del quale indicare lo stato di attuazione del Piano precedente, anno in cui tale procedura risultava già iniziata.

Tale lacuna è stata colmata in fase istruttoria con l'invio della Deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 02 ottobre 2025, dove vengono dettagliatamente elencati gli aggiornamenti della procedura concorsuale in svolgimento.

Preso atto del separato atto con cui l'Ente ha approvato tali informazioni la Sezione ritiene tuttavia che tali informazioni debbano essere inserite nel documento previsto dall'art. 20, comma 4.

In sede di adunanza pubblica, l'Ente si è richiamato alle deduzioni offerte in sede istruttoria, precisando che dalla procedura di liquidazione non emergeranno oneri diretti a carico dell'Ente per il soddisfacimento dei creditori della società.

Sul punto, il Collegio sottolinea l'importanza che le azioni di razionalizzazione vengano realizzate entro tempi contenuti, anche in ragione di potenziali impatti pregiudizievoli sulle finanze comunali. La Sezione invita altresì l'ente a valutare attentamente operazioni di acquisizione di beni immobili nel corso della procedura di liquidazione per verificare l'effettiva utilità per l'ente e la congruità delle somme eventualmente esborsate.

3.4 Toscana Energia S.p.A. (quota detenuta 0,0549%)

Toscana Energia S.p.A. è una società mista pubblico-privata, partecipata dal Comune di Montecatini Terme in forma diretta per una percentuale pulviscolare dello 0,0549% del capitale.

Il socio privato, rappresentato da Italgas S.p.a., detiene il 50,658 % del capitale sociale.

La Società opera nella gestione del servizio di distribuzione del gas, nell'erogazione di energia elettrica, calore ed altre forme di energia.

Nella scheda MEF l'Ente qualifica Toscana Energia S.p.a. come società controllata dal Gruppo Italgas e l'attività svolta dalla stessa viene ricondotta all'art. 4, comma 2, lett a) - produzione di un servizio di interesse generale. L'assenza dell'analisi dei costi di funzionamento sollevata dal Magistrato Istruttore in fase istruttoria appare anche in questo caso colmata con l'invio della DGC 277/2025 e per cui pertanto viene confermata la necessità di ricomprendere tale analisi all'interno del Piano di razionalizzazione.

All'esito della ricognizione viene deciso il mantenimento senza interventi, con una lacuna motivazionale che non viene colmata nella nota prot. 786/2026 e nella DGC 277/2025; l'ente si limita, infatti, a confermare l'assenza degli elementi di criticità dettate dal TUSP (in base ai quali la razionalizzazione diventerebbe obbligatoria) e a precisare che *"il dividendo derivante dalla chiusura dell'esercizio 2024 e spettante al Comune di Montecatini Terme è di € 16.737,96"*.

Si osserva altresì che l'assenza di controllo non appare coerente con una valutazione di strategicità della partecipazione stessa, attraendola ad una mera attività d'investimento che, in quanto tale, non sembra in linea con le finalità del TUSP.

Ne consegue nei futuri Piani di razionalizzazione l'eventuale mantenimento della società è da motivare in modo rafforzato data sia la modesta entità della partecipazione che l'assenza di strumenti in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche che consentano di determinare la governance della società. Non risulta di immediata percezione, infatti, come tale società - in assenza di un potere pubblico in grado di orientarne le scelte - possa operare in modo strumentale alle finalità istituzionali dell'ente. Come affermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG) *“ tali partecipazioni, infatti, rischierebbero di essere sindacate quali meri sostegni finanziari nel nostro sistema non consentiti”*.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

- rileva, nei limiti di cui in parte motiva, le criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024 dal Comune di Montecatini Terme di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 175 del 22 dicembre 2025;
- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per il loro superamento;
- si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Consiglio Comunale e all'organo di revisione del Comune di Montecatini Terme.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Il Relatore

Giampiero Maria Gallo
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 7 aprile 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini
(firmato digitalmente)